



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA (Provincia di Cosenza)

DECRETO DEL SINDACO N° 2 DEL 7 gennaio 2014

OGGETTO: PROROGA NOMINA A RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DANIELA TALLARICO

IL SINDACO

DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che nel Comune di San Nicola Arcella (CS) a far data dal 18 agosto 2011 è in servizio la Dr.ssa DANIELA TALLARICO in qualità di Segretario titolare della sede ai sensi dell'art. 97, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, in forza del provvedimento di nomina del Sindaco prot. n. 3600 del 17 agosto 2011, emanato a seguito del decreto prefettizio di assegnazione n. 0035634 del 12 agosto 2011;

ATTESO che l'art. 5 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. prevede la fondamentale distinzione di ruoli nell'ambito delle PP.AA. tra organi di governo e dirigenti in ossequio al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo elettivi mentre la gestione è affidata ai dirigenti;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Titolo VIII° del Vigente Statuto comunale, adeguato al D. Lgs. n° 267/2000;

RICHIAMATO il decreto n. 22 del 3 settembre 2013, con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari generali la Dr.ssa **DANIELA TALLARICO** – Segretario Comunale del Comune di San Nicola Arcella per il periodo 2 settembre – 31 dicembre 2013;

CONSIDERATO che, nelle more di una nuova riorganizzazione dei servizi, si rende opportuno disporre una proroga di detto incarico, per garantire la funzionalità dell'Ufficio;

CONSIDERATO altresì:

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 12 dicembre 2012 è stato approvato il nuovo modello organizzativo e funzionale della struttura comunale;
- Che in virtù della deliberazione di G.C. n. 135 del 27/12/2007 il Comune di San Nicola Arcella è dotato del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, modificato con delibera n. 12 dell'8 marzo 2012;

TENUTO CONTO che al Segretario Comunale possono essere assegnate funzioni aggiuntive ed eventualmente la responsabilità di un servizio in situazioni eccezionali e per periodi determinati;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui allo:

- Art.52 e 56 del vigente Statuto Comunale;
- Art. 18 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

➤ Art. 50, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000.

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco:

- è responsabile dell'Amministrazione del Comune;
- è investito del potere di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici,

EVIDENZIATO che per far fronte alle spese per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato, previste per i responsabili di servizio, il Comune attinge a risorse opportunamente stanziare in bilancio;

TENUTO CONTO che l'art. 41, comma 4° del CCNL 1998-2001 consente di incrementare la retribuzione di posizione del Segretario comunale, prevedendo che *“gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3°, rimandando alla contrattazione integrativa e decentrata la determinazione delle condizioni, criteri e parametri di riferimento per la sua definizione”*;

RICHIAMATO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali di cui all'art. 4, comma 1°, lett. c) e d) del CCNL 1998-2001, sottoscritto in data 22 dicembre 2003, avente ad oggetto *“condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione in posizione”*, nonché i *“criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza”*;

PRESO ATTO che nel predetto contratto integrativo, per quanto concerne l'indennità di posizione, si prevede in sintesi, quanto segue:

- in ordine alla “esigibilità” della maggiorazione, essa è ora emersa in conseguenza dell'attuale eseguibilità dell'accordo;
- in ordine al parametro di riferimento della maggiorazione è fissato il tetto massimo nella misura del 50%. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti il tetto è fissato al 5% oppure al 30% nei soli casi di assegnazione dell'incarico di responsabile di servizio;

TENUTO CONTO altresì che, ai fini dell'applicazione delle previsioni dell'art. 41, commi 4° (maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive) e 5° (maggiorazione della retribuzione di posizione per “galleggiamento”) del CCNL del 2001, la percentuale del 30% dell'indennità deve essere calcolata con riferimento ai valori della retribuzione così come stabiliti dall'art. 3, comma 2° del CCNL del 16 maggio 2001 (V. sul punto Quesito ANCI del 21/07/2011);

RITENUTO doveroso, in considerazione delle complesse funzioni sopra attribuite, procedere all'erogazione della predetta maggiorazione.

DECRETA

1. di prorogare fino al 31 gennaio 2014 l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa di cui al decreto n. 22 del 3 settembre 2013, relativo alla nomina in qualità di responsabile Affari generali della Dott. Daniela Tallarico;
2. di riconoscere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4° del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali 1998-2001 e dall'art. 1 del Contratto collettivo integrativo nazionale 22 dicembre 2003 la maggiorazione dell'indennità di posizione nella misura del 30% pari ad euro 2.788,86 annue, rapportata alla durata effettiva dell'incarico (mesi uno);

Il presente provvedimento esecutivo:

- è pubblicato per giorni quindici consecutivi all'albo pretorio di questo Comune;

- è consegnato “ad horas” al Segretario comunale;
- è trasmesso al revisore dei conti.

San Nicola Arcella, Lì 7 gennaio 2014 Prot. n. 85

IL SINDACO
f.to BARBARA MELE